



# Citta' di Pinerolo

Provincia di Torino

COPIA PER  
L. E.

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. **306**

DATA 9/9/2009

**OGGETTO:**

Causa Comune di Pinerolo/Napoli Benedetto ed altri (espropri zona CP1). Ricorso avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1742/09 Reg. Sen. Pronunciata dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso n. 205/2005 Reg.Ric.

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
306 GC 09	01/08.01	11/09			

L'anno duemilanove, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 9,00 in PINEROLO, nella solita sala delle adunanze del palazzo comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la giunta comunale.

Risultano presenti:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. COVATO Paolo       | Sindaco      |
| 2. ALCHERA Tiziana    | Vice Sindaco |
| 3. ROSSETTO Luigi     | Assessore    |
| 4. NEGRO Pierangelo   | Assessore    |
| 5. BUTTIERO Eugenio   | Assessore    |
| 6. VERCELLI Riccardo  | Assessore    |
| 7. ZANONI Magda       | Assessore    |
| 8. FRASSINO Gabriella | Assessore    |
| 9. CANAL Giorgio      | Assessore    |

Risulta assente giustificato:

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1. PIVARO Paolo | Assessore |
|-----------------|-----------|

Assiste alla seduta il segretario generale dott. Vincenzo CHIARAMONTE.

A relazione dell'assessore all'urbanistica,

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30.03.1993 venne disposto di procedere al recupero dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Pinerolo per gli espropri in zona CP1;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1567 del 21.12.1993, esecutiva ai sensi di legge, venne affidato all'avvocato Marco Gay con studio in Pinerolo, via Virginio 41, l'incarico, tra l'altro, di controdedurre alle osservazioni e contestazioni inviate dai soggetti tenuti al versamento delle somme di cui all'oggetto, stabilite con l'anzidetta deliberazione di Consiglio comunale, nonché di assumere i necessari provvedimenti nei casi di mancato pagamento entro i termini fissati, promuovendo all'uopo le occorrenti azioni giudiziarie per il recupero dei crediti del Comune di Pinerolo;
- con deliberazione della giunta comunale n° 278 del 22.5.1997 l'incarico suddetto venne esteso all'avvocato Piero Ricchiardi, con studio in Pinerolo, via Virginio 41; inoltre detti legali vennero incaricati di fornire la propria assistenza per il recupero dei maggiori costi stabiliti con deliberazione di giunta comunale n° 522 del 28.6.1994 e di promuovere le occorrenti azioni giudiziarie per il recupero dei crediti del Comune;
- la causa civile è stata radicata avanti al Tribunale di Pinerolo al n. 1110-01 R.G.;
- i convenuti hanno sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo essere la causa di competenza del Giudice Amministrativo;
- il Comune di Pinerolo ha proposto avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorso per regolamento di giurisdizione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 12892/04 depositata in data 12.7.2004, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
- il procedimento è stato pertanto riassunto avanti al T.A.R. Piemonte (ricorso n. R.G. 205/2005);

Vista la sentenza n. 1742/09 REG.SEN. pronunciata dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso n. 205/2005 REG.RIC., proposto dal Comune di Pinerolo contro NAPOLI Benedetto ed altri, relativamente al recupero dei maggiori costi di esproprio in zona CP1, che ha in parte respinto il ricorso ed in parte dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato che il legale incaricato dal Comune, avv. Piero RICCHIARDI, con nota in data 30 giugno 2009, acclarata al protocollo generale dell'ente al n. 25477 del 06/07/2009, ha osservato che la motivazione della sentenza si basa su un'interpretazione restrittiva delle norme contenute nelle convenzioni e che in una convenzione era espressamente prevista per il Comune la facoltà di avvalersi delle maggiori spese direttamente sugli acquirenti delle unità immobiliari, per cui sarebbe seriamente da considerare l'eventualità di proporre ricorso avanti al Consiglio di Stato;

Vista la nota del Dirigente settore urbanistica in data 6/8/2009 e la successiva nota dell'avv. RICCHIARDI in data 4 settembre 2009, prot. ingresso n. 32494 del 07/09/2009, con la quale il legale incaricato dal Comune ha ribadito l'esistenza di plausibili motivi per interporre impugnazione avanti al Consiglio di Stato, precisando che, a seguito dell'avvenuta definizione con numerosi soggetti interessati, le aree ancora in esame sono i lotti 5, 6, 9, e che:

- la convenzione relativa al lotto 6 lasciava aperta la possibilità di richiedere da parte del Comune il maggior importo corrisposto agli espropriati mentre, per quanto riguarda i lotti 5 e 9, la clausola contenuta nelle relative convenzioni, che recita "fermo restando che in nessun caso potranno essere accollati al concessionario gli aumenti che intervenissero dopo la dichiarazione di abitabilità degli alloggi", potrebbe essere invalidata tenuto conto delle

sentenze della Corte Costituzionale n. 5/1980 e n. 223/1983 che hanno modificato il criterio di calcolo dell'indennizzo previsto dalla legge 865/1971;

- in ogni caso, è corretto richiamare l'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 che determina il corrispettivo di cessione delle aree in misura tale da coprire le spese di acquisto delle aree stesse;

Visto il parere favorevole al ricorso al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del T.A.R. Piemonte espresso in data 1/9/2009 dal dirigente del settore urbanistica;

Considerato che:

- l'azione in giudizio garantisce la necessaria tutela degli interessi dell'Ente;
- la difesa davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato richiedono il patrocinio di un avvocato iscritto all'apposito Albo;
- la struttura burocratica dell'Ente non prevede tale figura professionale;

Ritenuto pertanto opportuno ricorrere avanti al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del T.A.R. Piemonte, conformemente ai pareri espressi dal legale del Comune e dal dirigente competente, considerata altresì l'entità della somma complessiva ancora da recuperare pari a circa 174.000,00 euro, nonché la necessità di assicurare la parità di trattamento rispetto ai diversi soggetti che hanno provveduto al rimborso dei maggiori costi di esproprio sostenuti dal Comune di Pinerolo in zona CP1;

Dato atto che la nomina di un patrocinatore legale rientra nella tipologia di affidamento dei servizi legali di cui all'allegato 2B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visti gli artt. 20, 21 e 27 del D.Lgs. 163/2006;

Visti gli artt. 96 e 97 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, in base ai quali, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 IVA esclusa, è possibile procedere ad affidamento mediante trattativa diretta richiedendo un solo preventivo di spesa, a meno che si ritenga discrezionalmente opportuno acquisire più preventivi di spesa per verificare la congruità dei prezzi;

Considerata l'urgenza di costituirsi in giudizio dovendo rispettare il termine di legge per proporre ricorso (3/10/2009) ed avendo il legale incaricato la necessità di procedere con urgenza stante la complessità della questione e la macchinosità delle notifiche che dovranno essere eseguite nei confronti di molti soggetti, come espressamente evidenziato dall'avv. RICCHIARDI nella citata nota del 30/06/2009;

Ritenuto pertanto necessario procedere con celerità all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale senza acquisire più preventivi di spesa, considerato altresì che trattasi di un'ulteriore fase del medesimo giudizio per il quale era già stato affidato incarico all'avv. Piero RICCHIARDI;

Dato atto che con nota prot. 31163 – uscita – in data 21/8/2009, è stato richiesto un preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale, relativamente al ricorso al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza, all'avv. Piero RICCHIARDI, legale già incaricato dal Comune nelle precedenti fasi del medesimo giudizio;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dall'avv. Piero RICCHIARDI in data 21/8/2009 e la successiva precisazione in data 4/9/2009, prot. ingresso n. 32495 del 07/09/2009, che prevedono per esposti, diritti ed onorari la somma indicativa di € 15.000,00 al lordo di ritenuta di acconto, oltre alle competenze del domiciliatario in Roma che in larga massima sono indicate in € 2.000,00, per cui risulta una spesa complessiva di € 17.000,00;

Ritenuto di nominare patrocinatori e rappresentanti del Comune di Pinerolo, anche disgiuntamente fra loro, per lo studio e la redazione degli atti e per tutte le attività necessarie per proporre ricorso al Consiglio di Stato e per l'assistenza nel relativo giudizio, l'avv. Piero RICCHIARDI del Foro di Pinerolo, con studio in Pinerolo – via Virginio 41, e l'avv. Giancarlo SABBADINI del Foro di Roma, con studio in Roma – Via Ennio Quirino Visconti 55, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo;

Visti:

- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52, comma 2, del vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Sindaco rappresenta l'ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta comunale;
- l'art. 21, co. 2, del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente del Settore Segreteria f.f., dr. Roberto SALVAIA, in ordine alla sola regolarità tecnica, e dal responsabile di ragioneria, dr. Roberto SALVAIA, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- 1) = Di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1742/09 REG.SEN. pronunciata dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso n. 205/2005 REG.RIC., proposto dal Comune di Pinerolo contro NAPOLI Benedetto ed altri, relativamente al recupero dei maggiori costi di esproprio in zona CP1;
- 2) = Di autorizzare all'uopo il Sindaco a stare in giudizio;
- 3) = Di nominare patrocinatori e rappresentanti del Comune di Pinerolo, anche disgiuntamente fra loro, per lo studio e la redazione degli atti e per tutte le attività necessarie per proporre ricorso al Consiglio di Stato e per l'assistenza nel relativo giudizio, l'avv. Piero RICCHIARDI, con studio in Pinerolo – via Virgino 41, e l'avv. Giancarlo SABBADINI, con studio in Roma – Via Ennio Quirino Visconti 55;
- 4) = di eleggere domicilio ai fini del suddetto giudizio presso lo studio dell'avv. Giancarlo SABBADINI in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 55;
- 5) = Di disporre il prelievo dal fondo di riserva Cap. 3722000, Int. 1010811, della somma di € **17.000,00** a favore dello stanziamento del Cap. 3641000, Int. 1.01.02.03 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, come da allegato prospetto, stante l'insufficiente disponibilità del predetto capitolo alla luce del preventivo di spesa comunicato dall'avv. Piero RICCHIARDI in relazione al giudizio in oggetto;
- 6) = di dare atto che la spesa complessiva di € **17.000,00** (diciassettemila/00), conseguente all'adozione della presente deliberazione, sarà impegnata con successiva determinazione dirigenziale sull'intervento 1.01.02.03 cap. 3641000, del bilancio di previsione 2009, all'uopo integrato con il prelievo dal fondo di riserva di cui al punto 5);
- 7) = Di rendere atto che, ai sensi dell'art. 21, co. 2, del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, l'incarico per il servizio legale di patrocinio di cui al presente atto non è soggetto a convenzione;
- 8) = Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune di Pinerolo, ai sensi dell'art. 3, co. 54, della legge n. 244/07 (finanziaria 2008);

- 9) = Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla medesima con avviso pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 19/03/2009;
- 10) = Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, in conformità all'art. 125 del D. Lgs. N. 267/00, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- 11) = Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di proporre ricorso avanti al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza nei termini di legge;

Oggetto: PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA N.7

## Anno Pluriennale: 2009

## SPESA

Codice	Capitolo	Stanz. Attuale	Variaz. Positive	Variaz. Negative	Tot. Variazioni	Stanz. Finale
1010203	3641000	66.290,39	17.000,00	0,00	17.000,00	83.290,39
Tot. Intervento 03	Prestazioni di servizi		17.000,00	0,00	17.000,00	
Tot. Servizio 02	Segreteria generale, personale e organizzazione	1.873.990,39	17.000,00	0,00	17.000,00	1.890.990,39
1010811	3722000	49.709,61	0,00	-17.000,00	-17.000,00	32.709,61
Tot. Intervento 11	Fondo di riserva		0,00	-17.000,00	-17.000,00	
Tot. Servizio 08	Altri servizi generali	2.296.699,61	0,00	-17.000,00	-17.000,00	2.279.699,61
Tot. Funzione 01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	8.271.930,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	8.271.930,00
<b>Tot. Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>30.319.770,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319.770,00</b>
	<b>Totale Generale della Spesa:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to: Paolo COVATO

f.to: Vincenzo CHIARAMONTE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del comune in data odierna e, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 10 SET. 2009

Il Segretario Generale

f.to: Vincenzo CHIARAMONTE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

f.to: \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 10 SET. 2009



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

f.to: \_\_\_\_\_